



REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI STUDENTESCHE



Politecnico
di Bari

Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali
Settore Affari Legali - Ufficio Procedure Elettorali

D.R. n. 180

OGGETTO: Regolamento per le elezioni studentesche.

IL RETTORE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 11;
- VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale Serie Generale* n. 76 del 30 marzo 2019;
- VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con D.R. n. 245 del 20 giugno 2012 e successive modifiche e integrazioni;
- ATTESO che si rende necessario adeguare il Regolamento che disciplina le elezioni studentesche al nuovo Statuto (D.R. n. 175 del 14 marzo 2019);
- VISTO il parere favorevole del Consiglio degli Studenti, reso nella seduta del 18 febbraio 2020;
- VISTA la delibera del 19 febbraio 2020, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole;
- VISTA la delibera del 19 febbraio 2020, con la quale il Senato Accademico ha approvato il Regolamento per le elezioni studentesche,

DECRETA

Art. 1

È emanato il *Regolamento per le elezioni studentesche*”, che è allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data del presente decreto per ragioni di urgenza dettate dall’imminente indizioni delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze degli studenti negli Organi accademici. Altresì è abrogato il Regolamento di cui al D.R. n. 192 del 25 maggio 2012.

Bari, li

6/3/20

Prof. Ing. Francesco Cupertino

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI STUDENTESCHE

ART. 1 (Indizione Elezioni)

1. Le elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico del Politecnico, nel Consiglio di Amministrazione dell'A.di.s.u. Puglia, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli di Scuola e nei Consigli dei Centri interdipartimentali ove costituiti, nel Consiglio degli Studenti e nel Comitato per gli Indirizzi di Gestione degli Impianti Sportivi sono indette con decreto del Rettore da emanare almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni, da pubblicare nell'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito web dell'Ateneo.
2. L'elezione delle rappresentanze studentesche in seno al Nucleo di Valutazione di Ateneo, al Comitato Unico di Garanzia e alla Commissione Etica, è disciplinata dal Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti.
3. Nel decreto di indizione delle elezioni è indicato il numero complessivo degli studenti che risultano regolarmente iscritti rispettivamente a ogni corso di studio nonché quello complessivo degli studenti iscritti al Politecnico nell'anno accademico in corso e il relativo numero dei rappresentanti.
4. Il numero dei rappresentanti, qualora le inclusioni di cui all'art 2, commi 2 e 3 del presente Regolamento ne dovessero provocare la variazione, potrà essere rideterminato sino al momento della proclamazione degli eletti.
5. Il numero massimo dei candidati presenti nella lista per le votazioni di ciascun organo è aumentata di una unità rispetto al numero dei rappresentanti da eleggere.

ART. 2 (Elettorato attivo)

1. Hanno diritto all'elettorato attivo per il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari, tutti gli studenti che alla data delle votazioni risultino regolarmente iscritti a un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico o a un corso di dottorato.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo per il Comitato per gli Indirizzi di Gestione degli Impianti Sportivi, tutti gli studenti che alla data delle votazioni risultino regolarmente iscritti a un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico.
3. Hanno diritto all'elettorato attivo per il Senato Accademico per eleggere:
 - a. tre rappresentanti, tutti gli studenti che alla data delle votazioni risultino regolarmente iscritti a un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico;
 - b. un rappresentante degli studenti di dottorato, tutti gli studenti alla data delle votazioni risultino regolarmente iscritti a un corso di dottorato.
4. Hanno diritto all'elettorato attivo per il Consiglio di Amministrazione dell'A.di.s.u. Puglia per la sede di Bari, tutti gli studenti che alla data delle votazioni risultino regolarmente iscritti a un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico.
5. Hanno diritto all'elettorato attivo per il Consiglio di Amministrazione dell'A.di.s.u. Puglia per la sede di Taranto, tutti gli studenti che alla data delle votazioni risultino regolarmente iscritti a un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico.
6. Hanno diritto all'elettorato attivo per i corsi di studio nei Consigli di Dipartimento e nel Consiglio degli Studenti, che alla data delle votazioni risultino regolarmente iscritti al rispettivo corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico.
7. Hanno diritto all'elettorato attivo per eleggere quattro studenti di dottorato di ricerca nel Consiglio degli Studenti, tutti gli studenti che alla data delle votazioni risultino regolarmente iscritti a un corso di dottorato.
8. La qualità di elettore risulta dalla inclusione negli elenchi degli elettori predisposti dall'Ufficio Elettorale.
9. Gli elenchi degli elettori sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo per essere consultati da chiunque ne abbia diritto. Gli eventuali errori o omissioni vanno tempestivamente segnalati all'Ufficio Elettorale al fine di consentirne l'aggiornamento dei suddetti elenchi.
10. Nel giorno di svolgimento delle votazioni lo studente che, pur avendo diritto al voto, non risulti incluso negli elenchi degli elettori ma abbia perfezionato l'iscrizione per l'anno accademico in corso, può esercitare il diritto di voto previa esibizione dell'autodichiarazione relativa agli anni di iscrizione reperibile nella sezione "Segreteria – Certificati" del portale Esse3 o previa esibizione della certificazione rilasciata dalla Segreteria Studenti. Il Presidente del seggio elettorale provvederà a iscrivere, in calce all'elenco degli elettori, il nominativo dell'elettore.

ART. 3 (Elettorato passivo)

1. Hanno diritto all'elettorato passivo per il Consiglio di Amministrazione e per il Comitato per gli Indirizzi di Gestione degli Impianti Sportivi, tutti gli studenti che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso a un corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, nell'anno accademico in corso.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo per il Senato Accademico:
 - a) tutti gli studenti che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso a un corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico;
 - b) tutti gli studenti di dottorato iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso a un corso di dottorato, nell'anno accademico in corso.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo nel Consiglio di Amministrazione dell'A.di.s.u. Puglia, gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, nell'anno accademico in corso.
4. Hanno diritto all'elettorato passivo per i corsi di studio nei Consigli di Dipartimento e nel Consiglio degli Studenti, tutti gli studenti che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso al rispettivo corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, nell'anno accademico in corso.
5. Hanno diritto all'elettorato passivo per il Consiglio degli Studenti in rappresentanza degli studenti di dottorato di ricerca, tutti gli studenti di dottorato di ricerca che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso a un corso di dottorato, nell'anno Accademico in corso.
6. Non godono dell'elettorato passivo:
 - a) coloro che abbiano con il Politecnico o con la Regione Puglia a seconda delle rappresentanze da eleggere, contratti in corso o liti pendenti;
 - b) per i Consigli di Dipartimento e per i Consigli di Scuola, ove queste ultime siano costituite, coloro che fanno parte di diritto di un altro Consiglio di Dipartimento o di un altro Consiglio di Scuola;
 - c) per il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione coloro che fanno parte del Consiglio di Amministrazione dell'A.di.s.u. Puglia.
7. I mandati di tutte le cariche hanno durata biennale e possono essere consecutivamente rinnovate una sola volta.

ART. 4 (Presentazione liste dei candidati)

1. La presentazione delle liste dei candidati avviene mediante il loro deposito presso l'Ufficio Elettorale entro e non oltre il trentesimo giorno e non prima del quarantesimo precedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto. L'Ufficio Elettorale contrassegnerà le liste con un numero ordinale progressivo riflettente l'ordine di presentazione. Tale presentazione è effettuata da un elettore, firmatario della lista stessa, che è considerato il presentatore ufficiale. L'Ufficio rilascerà apposita ricevuta indicando la data, l'ora e il numero ordinale progressivo assegnato alla lista.
2. La presentazione della liste, corredata dall'autocertificazione dei candidati di accettazione delle candidature e delle relative sottoscrizioni, è effettuata dal presentatore ufficiale, mediante deposito presso l'Ufficio Elettorale. Il funzionario dovrà accertare preliminarmente l'identità del presentatore della lista. Il presentatore dovrà produrre il modulo di raccolta firme, debitamente compilato, unitamente a fotocopia del documento di identità o di un altro documento di identificazione, rilasciato da una pubblica amministrazione, purchè munito di fotografia, di ciascun sottoscrittore. Il presentatore dovrà apporre la firma all'atto della presentazione della lista in presenza del funzionario dell'Ufficio Elettorale.
3. La presentazione delle liste, relativa ad organi collegiali con sede diversa da Bari, si intenderà validamente effettuata ove la stessa sia trasmessa all'Ufficio Elettorale da un funzionario della sede interessata tramite e-mail istituzionale.
4. Entro le ore d'ufficio comprese nelle 24 ore successive, il presentatore ufficiale dovrà comunque consegnare all'Ufficio Elettorale, a pena di esclusione dalle elezioni della lista interessata, gli originali della documentazione trasmessa tramite e-mail.
5. Ciascuna lista elettorale deve essere contrassegnata da un'unica denominazione, da un presentatore, da un motto o da un simbolo (cm 2 x 2) comunque atti alla sua identificazione e deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad uno e comunque non superiore a quello dei rappresentanti da eleggere maggiorato di uno. Qualora la denominazione o sigla di una lista sia confondibile con quella di una lista presentata in precedenza ovvero appaia scorretta o sconveniente, la Commissione Elettorale Centrale invita il presentatore ufficiale a modificarla entro tre giorni sotto pena di esclusione della lista dalle elezioni.

6. Entro lo stesso termine, e alle stesse condizioni, il presentatore ufficiale della lista deve provvedere ad eliminare ogni altra irregolarità segnalata dalla Commissione Elettorale Centrale per la quale questa rivolga formale invito di regolarizzazione.
7. Il computo dei tre giorni per modifiche o correzioni di irregolarità, fissato nel precedente comma, parte dalla data di notifica - mediante affissione nell'Albo ufficiale di Ateneo - del rilievo della Commissione Elettorale Centrale per il tramite dell'Ufficio Elettorale.
8. Il presentatore ufficiale deve ottemperare a quanto richiesto entro tre giorni presentando nota scritta alla Commissione Elettorale Centrale per il tramite dell'Ufficio Elettorale.
9. I candidati sono elencati con indicazione del cognome, del nome, del corso di studio cui sono, iscritti e del numero di matricola, e sono contrassegnati, a cura del presentatore della lista, con numeri arabi progressivi per determinare la precedenza nel caso di parità di voti.
10. L'accettazione della candidatura, da parte di ciascun candidato nella rispettiva lista, deve essere eseguita mediante autocertificazione.
11. Ogni candidato può essere incluso in una sola lista, a prescindere dall'organo. In caso contrario il nominativo ripetuto verrà depennato da tutte le liste. I candidati non possono essere rappresentanti di lista.
12. Il candidato non può presentare e/o sottoscrivere la lista per cui è candidato.

ART. 5 (Sottoscrizioni delle liste di candidati)

1. Le liste dei candidati per il Consiglio di Amministrazione del Politecnico, per il Senato Accademico, per il Consiglio di Amministrazione dell'A.di.s.u. Puglia e per il Comitato per gli indirizzi di Gestione degli Impianti Sportivi, devono essere corredate dalle firme di almeno 40 e non più di 60 studenti aventi diritto al voto.
2. Le liste dei candidati per il Senato Accademico – studenti di dottorato, devono essere corredate dalle firme di almeno 10 e non più di 30 studenti aventi diritto al voto.
3. Le liste dei candidati per i Consigli di Scuola, con un numero di iscritti inferiore o pari a 1.000, devono essere corredate dalle firme di almeno 15 e non più di 30 studenti iscritti alla rispettiva Scuola. Il numero minimo e massimo di firme è incrementato di 10 per ogni ulteriore 1.000 iscritti.
4. Le liste dei candidati per i Consigli di Dipartimento devono essere corredate dalle firme di almeno 5 e non più di 10, di almeno 10 e non più di 20, di almeno 25 e non più di 40, di almeno 30 e non più di 55 studenti iscritti al Corso di Studio a seconda che il numero di iscritti sia, rispettivamente, minore di 150, compreso tra 150 e 500, compreso tra 501 e 1.000, maggiore di 1.000.
5. Le liste dei candidati per il Consiglio degli Studenti le candidature o le liste devono essere corredate dalle firme di almeno 10 e non più di 30 aventi diritto al voto.
6. La presentazione di liste corredate da un numero di firme inferiore al minimo o superiore al massimo determina l'esclusione della lista dalla votazione per la quale si è verificata la irregolarità.
7. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista per lo stesso organo o figurare come presentatore ufficiale per più liste. In caso contrario le firme ripetute saranno depennate da tutte le liste.

Art. 6 (Candidature irregolari)

1. Candidature e presentazioni irregolari o non comprensibili nei dati di cui al comma precedente sono nulle. In ogni caso se il numero dei candidati è inferiore al minimo o superiore al massimo richiesto, la lista è annullata relativamente alle elezioni del solo organo per il quale si verifica la irregolarità nel numero di firme prescritte. L'osservanza delle suesposte modalità di raccolta delle firme, la regolarità della posizione universitaria dei firmatari e la condizione che non siano state firmate dalla stessa persona più liste per il medesimo organo accademico sono verificate dall'Ufficio Elettorale cui possono aggiungersi massimo due rappresentanti per ciascuna lista, qualora i rispettivi presentatori ne facciano richiesta contestualmente alla presentazione della lista, indicandone i nominativi e il recapito.
2. Le liste dei candidati riscontrate regolari sono rese pubbliche dal Rettore, almeno dieci giorni prima della data delle votazioni, nell'Albo ufficiale di Ateneo, nei quali esse appaiano elencate secondo l'ordine di presentazione.

ART. 7 (Composizione numerica delle rappresentanze)

1. Per il Consiglio di Amministrazione del Politecnico sono eletti due studenti da tutto il corpo studentesco, compresi gli studenti di dottorato.

2. Per il Senato Accademico sono eletti tre studenti da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico. Inoltre, è eletto uno studente di dottorato di ricerca da tutti gli studenti di dottorato.
3. Per il Consiglio di Amministrazione dell'A.di.s.u. Puglia, così come previsto dall'art. 10 della Legge Regionale 27 giugno 2007, n.18, è costituito da un rappresentante per la sede centrale del Politecnico e da un rappresentante per ogni sede amministrativa di corsi di studio erogati in un capoluogo di provincia differente da quello in cui è stabilita la sede legale. I candidati sono eletti da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico.
4. Per il Comitato per gli Indirizzi di Gestione degli Impianti Sportivi sono eletti due studenti da tutti gli studenti iscritti a un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico
5. Per ciascun Consiglio di Dipartimento, il totale dei rappresentanti da eleggere è pari al 20% dei docenti afferenti al Dipartimento arrotondato per eccesso.

Il numero dei rappresentanti è da ripartire proporzionalmente al numero di iscritti per ciascun corso di studio erogato dal Dipartimento, garantendo la presenza di almeno un rappresentante per ciascun corso di studio.

È garantita una rappresentanza degli studenti per ciascun corso di studio sia nella sede amministrativa del corso di studio, sia in ogni sede in cui si eroga didattica situata in un capoluogo di provincia differente da quello in cui è stata stabilita la sede amministrativa. Tali elettorati così suddivisi prenderanno il nome di elettorati dipartimentali.

Nel caso in cui nella sede decentrata venga erogato un curriculum e tutti i corsi ad esso didatticamente omogenei abbiano concluso il proprio ciclo didattico si procederà a verificare che l'elettorato individuato sia superiore od uguale alle 75 unità per i corsi di laurea triennali o alle 40 unità per i corsi di laurea magistrale. Ove la verifica risulti positiva gli elettorati rimarranno disgiunti ed autonomi. Qualora la verifica risulti negativa si procederà ad un ulteriore accorpamento.

L'attribuzione dei rappresentanti per ciascun elettorato dipartimentale avviene con il seguente criterio:

- a) il numero complessivo di rappresentanti viene ridotto di una unità per ogni rappresentanza minima garantita come previsto dal comma precedente.
 - b) per ogni elettorato dipartimentale è determinata la cifra costituita dal numero di iscritti che fanno riferimento a tale elettorato;
 - c) la cifra di ogni elettorato dipartimentale è divisa successivamente per uno, per due, fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti eleggibili;
 - d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo, poi, tra essi, quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quoziente è scelto quello cui corrisponde il minor numero di iscritti per elettorato dipartimentale;
 - e) il numero dei rappresentanti è assegnato agli elettorati dipartimentali in corrispondenza dei quozienti scelti, come indicato nella lettera precedente.
6. Ai fini del calcolo del numero dei rappresentanti nel Consiglio degli Studenti si utilizza la divisione degli elettorati esposta nel presente articolo, differenziandoli per corso di studio e sede.

Il numero dei rappresentanti, è costituito da: un rappresentante per la sede amministrativa per ogni corso di studio; un rappresentante per ogni sede di erogazione didattica situata in un capoluogo di provincia differente da quello in cui è stata stabilita la sede amministrativa per ogni corso di studio.

Il numero dei suddetti rappresentanti nel Consiglio degli Studenti è maggiorato di uno, qualora il numero degli iscritti è superiore a 1.000.

ART. 8 (Rappresentanti di lista)

1. Contestualmente alla presentazione di ciascuna lista debbono essere designati i rappresentanti nei seggi elettorali di cui all'art 13, nella Commissione Elettorale Centrale di cui all'art 12, nella Commissione Elettorale Organizzativa di cui all'art. 11, con l'indicazione, per ciascun interessato, del nominativo, del luogo e data di nascita, del corso di studio di appartenenza, del numero di matricola universitario e del recapito.
2. È ammesso ad assistere ai lavori del seggio un rappresentante per ciascuna lista.

ART. 9 (Commissione Elettorale Organizzativa)

1. Il Rettore provvede a costituire con proprio decreto la Commissione Elettorale Organizzativa composta da:
 - a) un rappresentante designato dal Senato Accademico, con funzioni di Presidente;
 - b) da un rappresentante di ciascun Dipartimento;

- c) da un rappresentante per ogni lista.
2. Tale Commissione ha il compito di stabilire concretamente le modalità di svolgimento della propaganda elettorale, l'assegnazione degli spazi per la propaganda stessa e l'uso delle aule per l'assemblea.
3. Essa ha, inoltre, il compito di risolvere durante lo svolgimento delle operazioni elettorali, ogni questione riguardante l'ordine pubblico al di fuori dei seggi elettorali e nell'ambito del Politecnico. Le modalità della vigilanza notturna nelle ore di chiusura dei seggi saranno stabilite dall'Amministrazione del Politecnico.

ART. 10 (Commissione Elettorale Centrale)

1. Il Rettore provvede a costituire con proprio decreto la Commissione Elettorale Centrale composta da:
 - a) tre docenti designati dal Senato Accademico, Le funzioni di Presidente saranno ricoperte dal docente più anziano nel ruolo;
 - b) il Direttore Generale o un suo delegato;
 - c) tre funzionari amministrativi;
 - d) un rappresentante per ciascuna lista.
2. La Commissione ha il compito di elaborare i dati elettorali pervenuti da tutti i seggi e dichiara gli eletti dando immediata comunicazione dei risultati definitivi al Rettore.
3. La Commissione ha altresì il compito di decidere sugli eventuali ricorsi o eccezioni relativi a tutte le operazioni dalla data del decreto di indizione delle elezioni alla dichiarazione dei risultati. Fino alla costituzione con l'integrazione dei rappresentanti di lista, essa opera nella composizione parziale cui alle lettere a), b), c).
4. I ricorsi o le eccezioni, di cui al precedente comma, vanno notificati alla Commissione, per il tramite dell'Ufficio Elettorale, entro le ore di ufficio comprese nelle 48 ore successive all'adozione del provvedimento che si intende impugnare.
5. Avverso le decisioni della Commissione concernenti tutte le operazioni che precedono la proclamazione, può essere proposto ricorso al Senato Accademico entro le ore di ufficio comprese nelle 48 ore dall'adozione delle stesse.
6. Il Senato Accademico decide in merito entro le successive 48 ore, dopo aver preso in esame, ove lo ritenga opportuno i pareri per iscritto di tutte le liste concorrenti.

ART. 11 (Istituzione dei seggi elettorali)

1. I seggi elettorali sono istituiti presso ciascuna sede e saranno ubicati in idonei locali a ciò destinati dalla Commissione Elettorale Organizzativa.
Ciascun Seggio è composto da:
 - a) un presidente scelto tra i docenti o tra il personale tecnico-amministrativo del Politecnico;
 - b) un vicepresidente scelto tra i docenti o tra il personale tecnico-amministrativo del Politecnico;
 - c) due scrutatori scelti tra gli impiegati del Politecnico di cui uno con funzioni di Segretario su designazione del Presidente del Seggio.
2. Nel decreto rettorale di composizione del seggio sono indicati, inoltre due componenti supplenti di cui un docente ed una unità di personale Tecnico Amministrativo.
3. In caso di temporanea assenza del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. Il seggio opera validamente sempre che in esso siano presenti almeno tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vicepresidente.
4. Alle ore 15,00 del giorno precedente a quello fissato per l'inizio delle votazioni, il Presidente e i componenti si riuniscono per la costituzione del seggio. Il Presidente ha l'obbligo di ricevere in consegna, nei locali dell'Ufficio del seggio, da persona incaricata dall'Amministrazione, il materiale elettorale necessario all'esercizio del diritto di voto.
5. È compito specifico del Presidente del seggio controllare l'agibilità del locale ove avvengono le votazioni e la presenza in esso delle cabine e degli apprestamenti necessari ad assicurare e garantire la segretezza e la libertà di voto.
6. Il Presidente successivamente sigla e fa siglare dai componenti del seggio le schede elettorali necessarie per le votazioni e fa apporre su ciascuna di esse il timbro del seggio.
7. La vigilanza diurna dei seggi è curata dal personale universitario e/o dal personale addetto alla vigilanza secondo le modalità stabilite dalla Commissione di cui all'art. 11. La vigilanza notturna dei seggi è curata dal personale addetto alla vigilanza secondo le modalità stabilite dalla Commissione di cui all'art. 11.

ART. 12 (Operazioni di voto)

1. I seggi elettorali restano aperti ininterrottamente dalle ore 9:00 alle ore 20:00 del primo giorno di votazione e dalle ore 9:00 alle ore 14:00 del secondo giorno.
2. Le operazioni di voto si svolgono mediante:
 - a) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista degli elettori;
 - b) la consegna, da parte dell'elettore della carta d'identità o di un altro documento di identificazione, rilasciato da una pubblica amministrazione, purchè munito di fotografia (a norma dell'art. 57, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361) al Presidente o ad uno dei componenti del seggio, ai fini dell'accertamento della sua identità personale;
 - c) l'apposizione da parte dell'elettore della propria firma leggibile nell'apposito spazio predisposto nella lista degli elettori;
 - d) la consegna all'elettore, da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio, delle schede elettorali, in precedenza siglate dallo stesso Presidente o da un componente del seggio;
 - e) l'entrata dell'elettore nell'apposita cabina e l'indicazione sulla scheda della lista prescelta e della preferenza;
 - f) la successiva chiusura della scheda, la riconsegna della medesima al Presidente o ad uno dei componenti del seggio, che la introdurrà nella corrispondente urna sigillata;
 - g) gli elettori portatori di handicap o temporaneamente impossibilitato per motivi di salute possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore del seggio liberamente scelto; l'impedimento quando non sia evidente deve essere dimostrato con certificato medico rilasciato dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Il Presidente ne prenderà nota nel verbale alla voce "votazione di elettori portatori di handicap".
3. Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori ancora presenti nel seggio possono esercitare il loro diritto di voto. Nelle ore di chiusura dei seggi tutto il materiale è conservato in plichi sigillati e controfirmati dal Presidente e dai componenti del seggio. Le urne, le porte e le finestre della sala vengono sigillate.
4. Le schede riportano elencate, secondo l'ordine di presentazione il motto, la denominazione o il simbolo delle liste, compreso comunque in un rettangolo di dimensioni uguali per ciascuna lista.
5. Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco con l'indicazione di un segno nello spazio contenente detto motto, denominazione o simbolo.
6. Per esprimere i voti di preferenza è sufficiente che l'elettore indichi nell'apposito spazio della scheda il solo cognome o il soprannome se indicato nella candidatura, e/o il numero d'ordine relativo al nominativo del candidato o dei candidati della lista prescelta. Ove più candidati della stessa lista: abbiano lo stesso cognome, l'elettore indicherà anche il nome di battesimo o l'eventuale soprannome. In mancanza di tali indicazioni il voto di preferenza è considerato nullo.
7. L'elettore può esprimere:
 - a) un voto di preferenza per il Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico, il Consiglio degli Studenti, il Consiglio di Amministrazione dell'A.di.s.u. Puglia, il Comitato di Gestione per gli Impianti Sportivi e i Consigli di Scuola, ove queste ultime siano costituite, avente fino a 1.000 iscritti nonché per i Consigli di Dipartimento qualunque sia il numero degli iscritti;
 - b) due voti di preferenza per i Consigli di Scuola, ove queste ultime siano costituite, con un numero di iscritti superiore a 1.000 e fino a 5.000 iscritti;
 - c) tre voti di preferenza per i Consigli di Scuola, ove queste ultime siano costituite, con più di 5.000 iscritti;
 - d) l'espressione del voto è libera e segreta.
 - e) Il Presidente è incaricato di sovrintendere al buon andamento delle operazioni e alla loro regolarità.

ART. 13 (Schede nulle e schede valide)

1. Sono nulle le schede:
 - a) che non siano quelle consegnate dal componente del seggio o non risultino timbrate e firmate da un componente del seggio;
 - b) che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - c) che contengano voti espressi in modo equivoco oppure a favore di più liste o di più nomi non compresi in alcuna delle liste presentate.

2. Sono valide, come voti di lista e come voti di preferenza, quelle schede che contengono l'indicazione delle preferenze, in misura non superiore al numero previsto, per i candidati della stessa lista. Nelle schede che contengono voti di preferenza per i candidati della stessa lista eccedenti il numero massimo previsto, è comunque valido il voto di lista e sono nulli i voti di preferenza indicati per i nominativi che, nell'ordine di indicazione dell'elettore, seguono il nominativo che contrassegna il numero massimo previsto.
3. Qualora nella votazione per la rappresentanza in un Organo del Politecnico venga espressa una preferenza per un candidato, esistente nelle liste elettorali per quell'Organo, ma per un lista di cui egli non fa parte, prevale la chiara intenzione di voto al candidato che comporta, anche, il voto alla lista di appartenenza del candidato.

ART. 14 (Operazioni di scrutinio)

1. Le operazioni di scrutinio effettuate dagli stessi componenti del seggio, hanno inizio successivamente alla chiusura delle votazioni e, comunque, non prima delle ore 14 e proseguono fino alle ore 20 o comunque fino alla conclusione delle operazioni in corso per l'organo che si sta scrutinando. Le operazioni di scrutinio riprenderanno nella giornata successiva.
Le schede vengono scrutinate nel seguente ordine:
 - a) Consiglio di Amministrazione;
 - b) Senato Accademico;
 - c) Consiglio di Amministrazione dell'A.di.s.u. Puglia;
 - d) Consiglio degli Studenti;
 - e) Consiglio di Dipartimento
 - f) Consiglio di Scuola, ove queste ultime siano costituite.
 - g) Comitato per gli Indirizzi di Gestione degli Impianti Sportivi.
2. In caso di contestazione di un voto, il Presidente, sentiti gli scrutatori ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione; il rappresentante di lista opponente formula il suo rilievo nell'apposito spazio del verbale di seggio. La Commissione Elettorale Centrale decide in merito.
3. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

ART. 15 (Determinazione degli eletti)

L'attribuzione delle rappresentanze per ciascuna elezione avviene con il seguente criterio:

- a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
- b) per ogni lista è determinata, altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti di preferenza validi attribuiti a ciascun candidato della lista;
- c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, ... fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo, poi, tra essi, quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quoziente è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
- e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza dei quozienti scelti, come indicato nella lettera precedente;
- f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di numero di preferenza, la dichiarazione dell'eletto sarà effettuata secondo l'ordine progressivo di indicazione nella lista di appartenenza.

ART. 16 (Proclamazione degli eletti)

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, ogni Presidente di seggio comunica i risultati alla Commissione Elettorale Centrale che li elabora ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento e, dopo averne controllato la regolarità e la validità, dichiara gli eletti e ne dà comunicazione al Rettore.
2. Ciascuna elezione è valida anche quando la percentuale dei votanti sia inferiore al quorum fissato dal Decreto di indizione delle elezioni.
3. Il numero complessivo dei votanti dovrà risultare dalla somma dei voti di lista validi delle schede nulle e di quelle bianche.
4. Il Rettore nomina gli eletti con proprio decreto assicurando allo stesso la normale pubblicità mediante la pubblicazione sull'Albo ufficiale di Ateneo.

ART. 17 (Ricorso avverso i risultati delle elezioni)

1. I rappresentanti delle liste dei candidati possono presentare ricorso, consegnandolo presso la Direzione Generale avverso i risultati delle elezioni entro cinque giorni lavorativi dalla data del decreto di cui al precedente articolo pena l'inammissibilità dello stesso. Il Senato Accademico decide in merito entro dieci giorni, dopo aver preso in esame, ove lo ritenga opportuno, i pareri per iscritto di tutte le liste concorrenti.

ART. 18 (Surroghe e decadenza dalla carica)

1. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e, comunque, fino alla dichiarazione degli eletti nella tornata elettorale successiva.
2. Gli eletti che decadano dalla carica per qualsiasi causa vengono sostituiti dai primi dei non eletti delle rispettive liste.
3. Potranno rimanere in carica gli eletti che dovessero conseguire la laurea (triennale) e che si impegnino, con apposita dichiarazione scritta, ad immatricolarsi ad un Corso di Studio, di livello immediatamente superiore, del Politecnico di Bari. La dichiarazione dovrà essere consegnata al Rettore, pena la decadenza, entro una settimana dalla data di laurea e dovrà assicurare l'intento dell'immatricolazione entro l'inizio dell'Anno Accademico successivo e comunque non oltre sei mesi dalla data del conseguimento della laurea. Potranno, sempre e automaticamente, mantenere la carica gli studenti che transitino dalla laurea (triennale) a quella di livello superiore sciogliendo in tempo utile la riserva all'immatricolazione e quelli laureatisi in un periodo in cui sia possibile l'immatricolazione al corso successivo.
4. In caso di esaurimento delle liste, si procede alle elezioni suppletive (art. 2 della Legge del 24 dicembre 1976, n. 888).

ART. 19 (Norme finali)

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale dopo la sua approvazione da parte del Senato Accademico, con parere del Consiglio degli Studenti e del Consiglio di Amministrazione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto, ai Regolamenti di Ateneo e al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 "*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali*".
3. Il presente Regolamento entra in vigore alla data del Decreto Rettorale di emanazione.